

ALLEGATO III

METODI DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

- (1) La Commissione attua il programma in base al contenuto tecnico specificato nell'allegato I.
- (2) Il programma sarà attuato per mezzo di azioni che comprendono:
- A. *Azioni a compartecipazione finanziaria*
1. Progetti pilota e azioni incentrate sulle migliori prassi; progetti ad hoc in settori di pertinenza del programma, tra cui progetti di dimostrazione delle migliori prassi o relativi ad applicazioni innovative di tecnologie esistenti.
 2. Azioni nazionali e messa in rete dei vari soggetti interessati per garantire che un'azione a livello europeo e facilitare le attività di coordinamento e di trasferimento delle conoscenze.
 3. Ricerche eseguite in modo comparabile su scala europea sull'uso delle tecnologie in linea, sui rischi che ne derivano per i bambini e sugli effetti di pratiche dannose sui bambini, sugli aspetti comportamentali e psicologici con particolare attenzione agli abusi sessuali sui bambini connessi all'uso delle tecnologie in linea, nonché indagini sui rischi emergenti connessi ai mutamenti nei comportamenti o agli sviluppi tecnologici ecc.
 4. Progetti relativi alla diffusione di tecnologie.
- B. *Misure di accompagnamento*
- Le misure di accompagnamento contribuiranno all'attuazione del programma o alla preparazione delle attività future.
1. Valutazione comparativa e sondaggi d'opinione destinati ad ottenere dati affidabili sull'uso più sicuro delle tecnologie in linea in tutti gli Stati membri, raccolti secondo metodologie comparabili.
 2. Valutazione tecnica di tecnologie come il filtraggio, destinate a promuovere l'uso più sicuro di Internet e delle nuove tecnologie in linea.
 3. Studi di supporto al programma e alle azioni da esso previste.
 4. Scambio di informazioni attraverso conferenze, seminari, laboratori o altre riunioni e gestione delle attività di aggregazione.
 5. Attività di diffusione, informazione e comunicazione.
- (3) A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, le organizzazioni internazionali e i soggetti giuridici stabiliti in paesi terzi possono partecipare ad azioni a compartecipazione finanziaria, con o senza cofinanziamento comunitario, alle seguenti condizioni:
- a) l'azione deve costituire una priorità ai fini della collaborazione internazionale quale definita dai programmi di lavoro annuali. Le priorità possono essere definite per settore tematico di attività, in base a criteri geografici o con entrambe queste modalità;
 - b) i programmi di lavoro annuali possono definire ulteriori criteri e condizioni che le organizzazioni internazionali e i soggetti giuridici stabiliti in paesi terzi devono soddisfare per poter beneficiare di un finanziamento comunitario.

